

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	3
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento del relatore Tab. 2.154</i> ) .....	8
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento del relatore 2.1877</i> ) .....	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7
ERRATA CORRIGE .....	7

##### SEDE REFERENTE

*Venerdì 4 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

#### La seduta comincia alle 11.55.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.**

**C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2009.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, ritiene che, per esigenze di coordinamento tra i diversi emendamenti al disegno di legge finanziaria presentati dallo stesso relatore e dal Governo, si renda necessario procedere alla predisposizione di ulteriori emendamenti del relatore, volti ad assorbire gli emendamenti citati. In particolare, è sua intenzione presentare un emendamento interamente sostitutivo degli articoli 2 e 3 del disegno di legge finanziaria. Propone, pertanto, di sospendere la seduta per almeno quattro ore, al fine di consentire la predisposizione di detti emendamenti.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che il relatore ha avuto ben più di quattro ore, tra la fine della seduta di ieri e l'inizio di quella odierna, per predisporre ulteriori emendamenti. È evidente, a suo avviso, che la richiesta di una nuova sospensione, avanzata dal relatore, comporta necessariamente il rinvio di tutte le scadenze

ipotizzate finora, a cominciare dall'ipotesi di concludere l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio entro la giornata di domani. Invita, pertanto, la presidenza a rappresentare alla Presidenza della Camera l'esigenza di un rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea. Annuncia, infine, che, alla luce della nuova richiesta di sospensione avanzata dal relatore, il suo gruppo si dichiara contrario alla prosecuzione dell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio.

Gian Luca GALLETTI (UdC) dichiara di concordare, nella sostanza, con le critiche formulate dal collega Borghesi. In particolare, ritiene che la richiesta di sospensione avanzata dal relatore determini necessariamente una proroga di tutte le scadenze convenute e invita, pertanto, la presidenza a garantire che l'esame dei disegni di legge in titolo possa proseguire nella giornata di domenica e nei primi giorni della prossima settimana. Stigmatizza, infine, il modo confuso con cui la maggioranza e il Governo hanno sin qui condotto l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Massimo VANNUCCI (PD) giudica gravissima la situazione determinata dalla nuova richiesta di sospensione avanzata dal relatore e ricorda, in proposito, come il termine per la presentazione degli emendamenti da parte dei deputati sia scaduto già da una settimana. Ritiene che, a questo punto, la presidenza debba chiarire come intenda garantire la possibilità per la Commissione di svolgere l'esame dei provvedimenti in titolo in modo adeguato. Chiede, inoltre, se la presidenza abbia già proceduto alla valutazione dell'ammissibilità dei sette nuovi emendamenti del relatore presentati al termine della seduta di ieri. Rileva, infine, che il modo di procedere del relatore e del Governo denota una fondamentale mancanza di rispetto nei confronti dei deputati e della Commissione.

Marino ZORZATO (Pdl) ritiene che, ferma restando la possibilità che l'ufficio

di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, modifichi le proprie determinazioni in ordine al prosieguo dell'esame alla luce della richiesta di sospensione avanzata dal relatore, l'orientamento espresso dal relatore denoti grande rispetto nei confronti della Commissione. La presentazione di pochi emendamenti, volti a sostituire e coordinare i diversi emendamenti dello stesso relatore e del Governo, consentirà infatti alla Commissione di procedere in modo più coerente e ordinato, a maggior ragione ove si consideri che i contenuti di tali ulteriori emendamenti sono, in massima parte, già noti.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede se il relatore e il Governo intendano ritirare formalmente gli emendamenti sin qui presentati.

Massimo Enrico CORSARO (Pdl), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, ribadisce l'intenzione di presentare nuovi emendamenti, volti a sostituire quelli già presentati dallo stesso relatore e dal Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che il relatore ha chiaramente annunciato di voler coordinare gli emendamenti sin qui presentati dallo stesso relatore e dal Governo. I nuovi emendamenti presentati a tal fine, proprio perché recepiscono i contenuti, tra l'altro, di quelli presentati dal Governo, dovrebbero essere accompagnati da una relazione tecnica. Precisa, infine, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si riunirà a breve per discutere le modalità di prosecuzione dell'esame.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ringrazia, a nome del Governo, il relatore per la sua disponibilità a farsi carico di coordinare le proposte emendative sin qui presentate da parte dello stesso relatore e del Governo. Tale compito, ovviamente, rende necessaria una sospensione della seduta.

Andrea LULLI (PD) rileva che l'intenzione del relatore di presentare emenda-

menti interamente sostitutivi degli articoli 2 e 3 equivale, di fatto, alla presentazione di un nuovo disegno di legge finanziaria, comportando inoltre, necessariamente, il ritiro degli altri emendamenti sin qui presentati dallo stesso relatore e dal Governo. Sottolinea, quindi, la necessità che il Governo presenti una nota tecnica riassuntiva sul complesso degli interventi previsti dagli emendamenti del relatore e del Governo e sulle relative coperture, secondo quanto il vice ministro Vegas si era impegnato a fare nella seduta di ieri. Osserva, altresì, che l'annuncio del relatore autorizza a ritenere che sia venuta meno la sintonia tra il Governo e la sua maggioranza. Ritiene, infine, che la procedura adottata rischi di umiliare il ruolo della Commissione e, dunque, del Parlamento.

Marco CAUSI (PD) ritiene che la procedura prescelta dal relatore rischi di espropriare, di fatto, la Commissione del potere di emendare i disegni di legge in esame. Auspica, inoltre, che il relatore, nel predisporre i suoi ulteriori emendamenti, dia prova di correttezza istituzionale, tenendo scrupolosamente conto delle dichiarazioni di inammissibilità già rese dalla presidenza.

Amedeo CICCANTI (UdC) dichiara di condividere la valutazione espressa dal collega Zorzato sull'orientamento manifestato dal relatore. Ritiene, tuttavia, che sia necessario stabilire se tale orientamento sia dettato realmente dalla volontà di coordinare tra loro gli emendamenti sin qui presentati o, piuttosto, dalla necessità di risolvere problemi interni alla maggioranza. Fino a questo momento, infatti, il relatore si era detto disponibile ad accogliere alcune proposte dell'opposizione: si tratta ora di capire se la richiesta di sospensione sia funzionale al confronto con l'opposizione o sia volta, esclusivamente, a consentire una mediazione interna alla maggioranza.

Augusto DI STANISLAO (IdV) sottolinea il rischio che la procedura proposta dal relatore finisca per espropriare la

Commissione del suo ruolo in riferimento all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. Evidenzia, altresì, il rischio che le proposte emendative del relatore non tengano nella dovuta considerazione le esigenze dei cittadini colpiti dal recente sisma in Abruzzo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta, al fine di consentire l'immediata riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta, sospesa alle 12.30, riprende alle 17.15.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, con riferimento al disegno di legge finanziaria, il deputato Toccafondi ha ritirato il suo emendamento 3.58. Comunica, altresì, che il relatore sul disegno di legge di bilancio, deputato Marinello, ha presentato l'emendamento Tab 2.154 (*vedi allegato 1*) e che decorre pertanto da questo momento il termine di tre ore per la presentazione di subemendamenti. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento del relatore Corsaro sul disegno di legge finanziaria, chiede a quest'ultimo se ritenga di essere in grado di presentarlo per le ore 20, unitamente alla relazione tecnica.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) *relatore per il disegno di legge finanziaria*, confida che tanto l'emendamento quanto la relazione tecnica possano essere pronti per le ore 20. Per quanto riguarda l'emendamento, chiarisce che questo è quasi pronto, mentre per la relazione tecnica, per la quale il relatore ha bisogno dell'aiuto del Governo, occorre ancora un po' di tempo. Tutto considerato, ritiene che per le ore 20 possano essere pronti sia l'emendamento sia la relazione tecnica.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, premesso che la relazione tecnica potrebbe essere pronta prima delle 20, nel qual caso sarebbe prontamente consegnata, ritiene

che, per maggiore sicurezza, si possa convenire sull'orario indicato dal presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita il relatore Marinello ad illustrare il suo emendamento Tab 2.154.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, chiarisce che il suo emendamento Tab 2.154 riunisce in un unico testo, al fine di agevolare il lavoro, gli emendamenti del Governo e l'emendamento del relatore non ancora votati.

Rolando NANNICINI (PD) chiede se l'emendamento presentato dal relatore tenga conto anche delle modifiche che saranno apportate al bilancio per effetto dell'emendamento in preparazione al disegno di legge finanziaria. Rileva che in tal caso alle ore 20, sempreché il relatore Corsaro depositi allora il testo del suo emendamento al disegno di legge finanziaria, non si potrà procedere al voto sull'emendamento Tab 2.154, per cui tanto varrebbe fissare fin d'ora il termine per i subemendamenti alle ore 24 per poi votare domani.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, una volta depositato, l'emendamento del relatore Corsaro al disegno di legge finanziaria dovrà essere sottoposto al vaglio di ammissibilità, per il quale occorrerà altro tempo, dopodiché decorrerà il termine di sei ore per la presentazione di subemendamenti.

Pier Paolo BARETTA (PD), rilevato che il presidente Giorgetti insiste a dire che il termine per la presentazione di subemendamenti sarà di sei ore, ribadisce che il termine dovrà essere fissato, di comune accordo, alla luce dell'emendamento stesso: solo dopo averne valutato la complessità si potrà dire se sei ore sono sufficienti.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene ormai sufficientemente chiaro che la maggioranza si prepara a votare un emenda-

mento del relatore che ridefinisce il testo: in sostanza, si trasferisce direttamente in Commissione la prassi del maxiemendamento del Governo, con la differenza che non è neppure necessario porre la questione di fiducia.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ricorda che martedì scorso si era convenuto che dal momento della presentazione dell'ultimo emendamento del Governo o del relatore la Commissione avrebbe discusso per almeno altre 24 ore. Allo stato, non è possibile discutere per 24 ore e insieme finire entro domani: qualunque cosa accada, mancano i tempi per questo. Se ne deve concludere che, a meno che si decida di protrarre i lavori anche nei prossimi giorni, l'istruttoria della Commissione è insufficiente: si sta preparando non un maxiemendamento, ma un miniemendamento di maggioranza per riscrivere una minifinanziaria. La sua parte politica intende dire chiaramente che la Commissione non ha svolto il suo lavoro.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta fino alle ore 20.

**La seduta, sospesa alle 17.35, riprende alle 20.15.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rilevato che non è ancora stato presentato il preannunciato emendamento del relatore al disegno di legge finanziaria, sospende la seduta fino alle ore 22.

**La seduta, sospesa alle 20.15, riprende alle 22.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che è stato presentato l'emendamento 2.1877 del relatore (*vedi allegato 2*) e che tale emendamento dovrà essere sottoposto al vaglio di ammissibilità.

Massimo Enrico CORSARO (Pdl), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, chiarisce che il proprio emendamento 2.1877 costituisce sostanzialmente una ri-

formulazione organica degli emendamenti da lui già presentati nonché di quelli presentati dal Governo. Da un punto di vista formale, per consentire una maggiore semplicità di lettura, ha ritenuto di riformulare integralmente gli articoli 2 e 3 del disegno di legge finanziaria. Sotto il profilo sostanziale, l'emendamento non contiene argomenti innovativi o aggiuntivi rispetto all'oggetto del disegno di legge finanziaria, come approvato dal Senato, nonché agli emendamenti già presentati dal relatore e dal governo nel corso dell'esame presso questa Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede se, in seguito alla presentazione dell'emendamento 2.1877 del relatore, debbano considerarsi ritirati tutti gli emendamenti precedentemente presentati dal Governo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS conferma che tutti gli emendamenti precedentemente presentati dal Governo debbono ritenersi ritirati.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede se è stata già prevista la fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 2.1877 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, precisa che l'organizzazione dei lavori della Commissione per le prossime giornate e, pertanto, anche la fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 2.1877 del relatore, costituiscono l'oggetto dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine della presente seduta.

Massimo POLLEDRI (LNP) prende atto della presentazione dell'emendamento 2.1877 del relatore, sottolineando peraltro come il dibattito e il confronto nell'ambito della Commissione siano stati sinora estremamente limitati.

Rileva inoltre come, secondo alcune agenzie di stampa, tale emendamento pre-

veda l'erogazione di fondi per la moratoria fiscale delle *multi utility*, conseguente alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha imposto la restituzione di benefici fiscali goduti. In questo ambito, per il Comune di Roma sarebbero previsti 90 milioni di euro, corrispondenti alla quantificazione del maggior onere fiscale, calcolato da ACEA. Chiede quindi al relatore di confermare se tale notizia sia vera e, quindi, se l'emendamento preveda il predetto stanziamento in favore del Comune di Roma.

Marco CAUSI (PD) rileva come, da una rapida lettura dell'emendamento 2.1877 del relatore, sembra che il testo contenga parti di emendamenti precedentemente presentati dal Governo e dichiarati inammissibili. Invita quindi la presidenza a compiere un esame di ammissibilità particolarmente attento e scrupoloso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che l'onorevole Amedeo Ciccanti è il nuovo capogruppo dell'UdC presso la V Commissione, esprimendogli i migliori auguri anche a nome degli altri membri della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 22.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 13.15 e dalle 22.50 alle 23.20.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 256 del 3 dicembre 2009, a pagina 60, prima colonna, dopo la dodicesima riga, aggiungere la seguente: **2.1380** Il Governo.

## ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTO DEL RELATORE TAB. 2.154**

*Alla Tabella 2, stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca di base e applicata, u.p.b. 12.12 - Interventi, apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2011:

CP: - 1.500.000.

*Conseguentemente:*

*a) La tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è sostituita dalla seguente:*

		2010	2011 (in euro)	2012
<b>1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>(18)</b>			
<b>1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento</b>	<b>(18.3)</b>			
<b>1.2.1 FUNZIONAMENTO</b>				
	RS	1.261.313		
	CP	12.808.251	10.516.878	10.516.878
	CS	12.808.251		
<i>DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI</i>				
	RS	1.261.313		
	CP	12.308.251	10.516.878	10.516.878
	CS	12.308.251		
<b>1.2.2. INTERVENTI</b>				
	RS	850.000		
	CP	700.974	596.836	596.836
	CS	700.974		
<i>DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI</i>				
	RS	850.000		
	CP	700.974	596.836	596.836
	CS	700.974		
<b>1.2.6 INVESTIMENTI</b>				
	RS	173.016.808		
	CP	57.333.968	43.276.327	43.276.327
	CS	119.338.712		
<i>DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI</i>				
	RS	173.016.808		
	CP	57.333.968	43.276.327	43.276.327
	CS	119.338.712		
<b>1.3 Sviluppo sostenibile</b>	<b>(18.5)</b>			
<b>1.3.1 FUNZIONAMENTO</b>				
	RS	6.098		
	CP	5.581.389	4.002.667	4.002.667
	CS	5.581.389		
<i>DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA</i>				
	RS	6.098		
	CP	6.081.399	4.002.667	4.002.667
	CS	6.081.399		
<b>1.3.2 INTERVENTI</b>				
	RS	99.713		
	CP	57.534.512	47.711.851	47.711.851
	CS	57.534.512		
<i>DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA</i>				
	RS	99.713		
	CP	58.534.512	47.711.851	47.711.851
	CS	58.534.512		
<b>1.3.6 INVESTIMENTI</b>				
	RS	494.629.179		
	CP	32.109.230	24.876.146	24.876.146
	CS	298.942.675		

		2010	2011 (in euro)	2012
<i>DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA</i>		RS	494.629.179	
		CP	32.109.230	24.876.146
		CS	298.942.675	24.876.146
<b>1.5</b>	<b>Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità</b>			<b>(18.7)</b>
<b>1.5.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	RS	23.836	
		CP	9.915.610	9.007.486
		CS	9.915.610	9.007.486
<i>DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE</i>		RS	23.836	
		CP	9.915.610	9.007.486
		CS	9.915.610	9.007.486
<b>1.5.2</b>	<b>INTERVENTI</b>	RS	527.611	
		CP	107.861.035	94.189.956
		CS	107.861.035	94.189.956
<i>DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE</i>		RS	527.611	
		CP	107.861.035	94.189.956
		CS	107.861.035	94.189.956
<b>1.5.6</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	RS	21.292.249	
		CP	13.077.846	10.007.405
		CS	21.032.498	7.110.143
<i>DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE</i>		RS	21.292.249	
		CP	13.077.846	10.007.405
		CS	21.032.498	7.110.143
<b>1.6</b>	<b>Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale</b>			<b>(18.8)</b>
<b>1.6.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	RS	-	
		CP	11.226.431	11.227.137
		CS	11.226.431	11.227.853
<i>DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE</i>		RS	-	
		CP	11.226.431	11.227.137
		CS	11.226.431	11.227.853
<b>1.6.2</b>	<b>INTERVENTI</b>	RS	-	
		CP	2.520.279	1.013.287
		CS	2.520.279	1.013.287
<i>DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE</i>		RS	-	
		CP	3.020.279	1.013.287
		CS	3.020.279	1.013.287
<b>1.8</b>	<b>Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione istituzionale</b>			<b>(18.11)</b>
<b>1.8.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	RS	105.698	
		CP	4.936.674	4.638.628
		CS	4.936.674	4.638.628

		2010	2011 (in euro)	2012
	<i>SEGRETARIATO GENERALE</i>	RS 105.698		
		CP 4.936.674	4.638.628	4.638.628
		CS 4.936.674		
<b>1.8.6</b>	<b>INVESTIMENTI.</b>	RS 58.930.203		
		CP 39.042.199	21.750.270	21.750.270
		CS 42.746.120		
	<i>SEGRETARIATO GENERALE</i>	RS 58.930.203		
		CP 39.042.199	21.750.270	21.750.270
		CS 42.746.120		
<b>1.9</b>	<b>Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche</b>	<b>(18.12)</b>		
<b>1.9.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	RS 58.638		
		CP 26.457.608	25.371.216	26.183.672
		CS 26.457.608		
	<i>DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE</i>	RS 58.638		
		CP 26.457.608	25.371.216	26.183.672
		CS 26.457.608		
<b>1.9.2</b>	<b>INTERVENTI</b>	RS 7.588.978		
		CP 13.161.879	7.866.286	7.866.286
		CS 13.161.879		
	<i>DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE</i>	RS 7.588.978		
		CP 13.161.879	7.866.286	7.866.286
		CS 13.161.879		
<b>1.9.6</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	RS 300.412.181		
		CP 205.781.747	141.351.427	133.491.077
		CS 325.727.701		
	<i>DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE</i>	RS 300.412.181		
		CP 204.281.747	141.351.427	133.491.077
		CS 324.227.701		
<b>1.9.8</b>	<b>ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE</b>	RS -		
		CP -	-	-
		CS -		
	<i>DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE</i>	RS -		
		CP -	-	-
		CS -		
<b>2</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>(17)</b>		
<b>2.1</b>	<b>Ricerca in materia ambientale</b>	<b>(17.3)</b>		
<b>2.1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	RS -		
		CP 288.852	279.917	279.917
		CS 288.852		
	<i>DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA</i>	RS -		
		CP 288.852	279.917	279.917
		CS 288.852		

		2010	2011 (in euro)	2012
2.1.2 INTERVENTI	RS	8.590.635		
	CP	62.549.441	61.344.870	60.594.870
	CS	62.549.441		
<i>DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA</i>	RS	4.000		
	CP	1.749.594	1.525.914	1.525.914
	CS	1.749.594		
<i>DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE</i>	RS	8.586.635		
	CP	60.799.847	59.818.956	59.068.956
	CS	60.799.847		
2.1.6 INVESTIMENTI	RS	44.447.562		
	CP	27.429.927	25.746.566	25.746.566
	CS	61.817.489		
<i>DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA</i>	RS	44.447.562		
	CP	709.927	545.566	545.566
	CS	35.097.489		
<i>DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE</i>	RS	-		
	CP	26.720.000	25.201.000	25.201.000
	CS	26.720.000		
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>				
<b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>				
3.1.1 FUNZIONAMENTO	RS	608.183		
	CP	10.688.329	9.861.549	9.861.549
	CS	10.688.329		
<i>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</i>	RS	608.183		
	CP	10.688.329	9.861.549	9.861.549
	CS	10.688.329		
3.1.6 INVESTIMENTI	RS	8.734		
	CP	40.082	30.762	30.762
	CS	40.082		
<i>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</i>	RS	8.734		
	CP	40.082	30.762	30.762
	CS	40.082		
<b>3.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</b>				
3.2.1 FUNZIONAMENTO	RS	107.597		
	CP	8.304.274	8.208.910	8.208.910
	CS	8.304.274		
<i>DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE</i>	RS	107.597		
	CP	8.304.274	8.208.910	8.208.910
	CS	8.304.274		

		2010	2011 (in euro)	2012
<b>3.2.3 ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>	RS	-		
	CP	-	-	-
	CS	-		
<i>DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE</i>	RS	-		
	CP	-	-	-
	CS	-		
<b>3.2.6 INVESTIMENTI</b>	RS	1.969.003		
	CP	659.988	411.353	411.353
	CS	2.269.588		
<i>DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE</i>	RS	1.969.003		
	CP	659.988	411.353	411.353
	CS	2.269.588		
<b>4 Fondi da ripartire</b>	<b>(33)</b>			
<b>4.1 Fondi da assegnare</b>	<b>(33.1)</b>			
<b>4.1.3 ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>	RS	1.965.327		
	CP	27.754.573	26.663.862	26.663.862
	CS	27.754.573		
<i>DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE</i>	RS	1.965.327		
	CP	27.754.573	26.663.862	26.663.862
	CS	27.754.573		
<b>TOTALE</b>	RS	<b>1.116.499.548</b>		
	CP	<b>737.765.108</b>	<b>589.951.592</b>	<b>579.257.152</b>
	CS	<b>1.234.204.986</b>		

*b) Alla Tabella 10, stato di previsione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, u.p.b. 4.1.2 - Interventi, apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

2011:

CP: + 1.500.000;

**Tab. 2. 154.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) C. 2936 Governo, approvato dal Senato.****EMENDAMENTO DEL RELATORE 2.1877**

## ART. 2.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

5-*bis*. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno già provveduto al pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del versamento dell'importo corrispondente a venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5-*ter*. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

5-*quater*. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomutate dal sostituto d'imposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445. »

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 28, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-*bis*. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma i sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità Contributiva, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali ».

2) All'articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente: « 4-*bis*. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-*bis* del precedente articolo 28 ».

*al comma 20, aggiungere, in fine le seguenti parole:* « , con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni

indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati. »

*dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

20-bis. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 dello stesso articolo 2, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. ».

*Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:*

« 33-bis. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora nella disponibilità dei competenti Confidi, possono essere altresì utilizzati dagli stessi per le finalità previste dal comma 33 del presente articolo. »

*al comma 43, sostituire le parole:* 50 milioni di euro *con le seguenti:* 100 milioni di euro;

*al comma 47, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), alinea, sostituire le parole: « è inserito il seguente » con le seguenti: « sono inseriti i seguenti ».

b) alla medesima lettera a), dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere i se-

guenti: « 2-ter. Il personale delle Forze armate ed il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.

2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati termini, modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nello more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4. »;

*sostituire il comma 48 con il seguente:*

48. Per l'anno 2010 è consentito l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 nei limiti di 20 milioni di euro, per favorire l'accesso al credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passività attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.

*dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:*

48-bis. Al fine di assicurare a coerenza delle misure di sostegno di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 alle disposizioni di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) 639/2009 e di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, sono incrementate fino ad

euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'organizzazione comune di mercato del settore vino, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di Solidarietà Nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo 102 del 2004, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

48-ter. Per le necessità del settore agricolo il CIPE individua i programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

48-quater. Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 nonché del Regolamento (CE) del Consiglio n. 13669/2009 del 20 novembre 2009, per l'anno 2010 è prorogato il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2007, a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'articolo 19 comma 5 del decreto legge 8 febbraio 1995 n. 32 convertito dalla legge 7 aprile 1995 n. 104 dopo le parole: « Decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96 » sono aggiunte le seguenti: « e per le attività di coordinamento, promozione e per la realizzazione di servizi ed interventi nel

settore della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle regioni oggetto delle politiche europee di convergenza conformemente alla programmazione comunitaria di cui al regolamento (CE) n. 1998-2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio e del piano triennale della pesca di cui all'articolo 5 comma 1 del Decreto legislativo del 26 maggio 2005, n. 154, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

*dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:*

53-bis. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti lo stesso capitolo.

53-ter. L'importo di ciascuna annualità di cui all'articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, può essere rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato pagamento dell'annualità 2009. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Conseguentemente, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili nell'anno 2009 ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge n. 244 del 2007 e 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali del bilancio dello Stato, per l'importo di 45 milioni di euro, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione del primo periodo.

dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

56. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 e in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, nonché in funzione dell'esigenza di assicurare, da parte regionale, l'equilibrio economico finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza ed appropriatezza, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 57 a 95.

57. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni per l'anno 2010 e a 106.884 milioni per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dall'articolo 2, commi 13 e 14 e dall'articolo 1, comma 4, lettera a) della citata Intesa Stato Regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'articolo 22, comma 6, del citato decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, nonché dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi sarà assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata Intesa Stato Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento.

58. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del

Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012:

a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 77-*quater*, commi da 2 a 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) la misura dell'erogazione del citato finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera a), è fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la regione Sicilia, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla vigente normativa, la misura della citata erogazione del Finanziamento è fissata al livello del 98 per cento; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali è fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella

misura del 97 per cento e per quelle che accedono nella misura del 98 per cento ovvero nella misura superiore. All'erogazione di detta quota si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;

*d)* nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria è commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento;

*e)* sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

*f)* sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, e compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, i predetti importi sono definiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

59. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modi-

ficazioni, rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera *n)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è elevato a 24 miliardi di euro, fermo restando, per a sottoscrizione di accordi di programma con e regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 23 miliardi di euro.

60. Per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 11 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, alle regioni si applicano e disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1-*sexies*, lettera *c)*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

61. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e spese di personale sono considerate al netto: *a)* per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; *b)* per ciascuno degli anni 2010,

2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004, sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

62. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 61, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma:

a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni;

b) fissano parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma.

63. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 61 e 62 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.

64. Ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 61, 62 e 63.

65. Per le regioni che risultano in disequilibrio economico si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 66 all'81.

66. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche al quinto periodo:

a) *le parole:* «scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario *ad acta* non possono avere ad oggetto» *sono sostituite dalle seguenti:* «Scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto»;

b) *dopo le parole:* «si applicano comunque» sono aggiunte e seguenti: «il blocco automatico del *turn over* del personale del servizio sanitario regionale sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e,»;

c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del *turn over* e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli.

67. È definito quale *standard* dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancia della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nei caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un Piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'AIFA e dell'AGENAS ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel Piano stesso.

68. Il Piano di rientro, approvato dalla Regione, è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2 della citata intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel termine perentorio rispettivamente di 30 e di 45 giorni dall'approvazione della

regione. La Conferenza Stato Regioni, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura, ove espresso.

69. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i termini di cui al comma 68, accerta l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso di riscontro positivo, il Piano è approvato dal Consiglio dei ministri ed è immediatamente efficace ed esecutivo per la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina il Presidente della regione commissario *ad acta* per la predisposizione entro i successivi trenta giorni del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso. A seguito della nomina del presidente quale commissario *ad acta*:

a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dalla presente legge, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti erariali a carattere obbligatorio;

b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 70, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle

aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

70. Per la regione sottoposta a Piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera *b*), ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del *turn over* ed al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del Piano.

71. La verifica dell'attuazione del Piano di rientro avviene con periodicità trimestrale ed annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel Piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il cui accesso è consentito a tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel Piano di rientro.

72. L'approvazione del Piano da parte del Consiglio dei Ministri e a sua attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione del maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito dell'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei Ministri. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del Piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, e all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

73. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 71 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sentito il Ministro per i rapporti con e regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2 della citata intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro il termine perentorio, rispettivamente, di 10 e 20 giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministra-

tivi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sentito il Ministro per i rapporti con e regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della regione quale commissario *ad acta* per l'intera durata del Piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del Piano di rientro. Il commissario verifica altresì la piena ed esatta attuazione del Piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina del commissario:

a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato ai sensi della presente legge, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio – da individuarsi a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 69, lettera a) – e decadono, sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente;

b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 70, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle

aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

74. Qualora il Presidente della regione, nominato commissario *ad acta* per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 69 o 73, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o più commissari *ad acta* di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel Piano e non realizzati.

75. Si applicano e disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di soggetti attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano altresì salve le disposizioni in materia di commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

76. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 70 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 73, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'im-

posta sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.

77. Le disposizioni di cui ai commi 70, 72, ultimo periodo, e da 73 a 76 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro.

78. Per le regioni già sottoposte ai Piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva a possibilità della regione di presentare un nuovo Piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure, definite nel medesimo piano, per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dal presente articolo, e ai commi da 70 a 76.

79. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi Piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori ed i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per e finalità istituzionali degli enti, i relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclu-

sivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra e parti che prevedano tassi di interesse inferiori.

80. Le regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse FAS relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE;

81. Limitatamente ai risultati d'esercizio 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico Piano di rientro dei disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni:

a) è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancia regionale a condizione che e relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;

b) si applicano, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui al comma 76, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

82. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano e disposizioni di cui ai commi da 83 a 87.

83. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un Accordo, con il relativo Piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato Accordo il Piano di rientro è valutato dalla

Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel termine perentorio, rispettivamente, di 15 e di 30 giorni dall'inizio. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura, ove reso. Alla sottoscrizione del citato Accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di 30 giorni.

84. La sottoscrizione dell'Accordo e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal Piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della sottoscrizione dell'Accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del Piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 185 del 2008.

85. Gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la regione che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro.

86. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale ed annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio Sanitario regionale indicati nel Piano in apposito paragrafo dello stesso, sono tra-

smessi alla piattaforma informatica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il cui accesso è consentito a tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel Piano di rientro.

87. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre 2009 un Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo Accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro i successivi 90 giorni, a quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata.

88. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari per disequilibrio economico, fino ad un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005. All'erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in *tranches* successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell'advisor contabile, in attuazione del citato Piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La regione interessata è tenuta, in funzione della risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restitui-

zione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con apposito contratto fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione interessata, sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora a regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

89. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si interpretano nel senso che il termine brevetto è da intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.

90. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1° gennaio 2010 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2011 ».

91. All'articolo 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: « fino al 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2011 ».

92. Il fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010.

93. A decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni legislative non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

d) articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

f) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

94. In applicazione di quanto disposto dal comma 93, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dall'anno 2010 è corrispondentemente ridotto.

95. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: « destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge » aggiungere le seguenti: « nonché quelle decorrenti dall'anno 2010 ».

96. Le disposizioni recate dai commi da 97 a 115 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

97. A decorrere dal 10 gennaio 2010 al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78;

b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), è aggiunto il seguente inciso: « determinata assumendo a riferimento i consumi finali »;

c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: « Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri. »

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale. »;

d) il primo comma dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:

« 1. La Regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti »;

e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente: e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali; »

f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75, è sostituita dalla seguente: f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati; »

g) dopo l'articolo 75, è inserito il seguente:

« ART. 75-bis.

1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devoluti alla regione ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale

ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici Situtati fuori dal territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma i è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo sul territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'IRES e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul PIL nazionale da applicarsi al PIL regionale o provinciale accertato dall'ISTAT. »;

h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

« ART. 79.

1. La Regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

a) con la intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

b) con la intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;

c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con

il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato annodi un importo inferiore ai 40 milioni di euro complessivi;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma i possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica la regione e le province autonome concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle Camere di commercio e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le Regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010 gli obiettivi del patto sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle correlate norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano, sugli

stessi, il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente Sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla Regione e alle Province autonome e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La Regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5.»

i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Nelle materie di competenza le Province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali di tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le Province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.»

l) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

« ART. 82.

1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi

strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.»;

*m)* all'articolo 83 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.»

98. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definirsi con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato previa intesa con la regione e le province autonome.

99. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera *f)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province, nonché i rapporti giuridici già definiti.

100. A decorrere dal 1° gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con e stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

101. In applicazione dell'articolo 75-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come introdotto dal comma 2 lettera *g)*, l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA), è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'ISVAP.

102. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di euro 50 milioni annui per ciascuna Provincia per gli anni 2003 e successivi, ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dal 2010.

103. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2010.

104. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dal 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno

2005 sono definite entro 3 mesi della data di entrata in vigore della presente legge; le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.

105. Alle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni dello statuto previste dalla presente legge.

107. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle province di Regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la Provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due Province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.

108. Ai fini dell'attuazione del comma 107 è istituito un organismo di indirizzo composto da:

*a*) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di Presidente, su indicazione del Ministro stesso;

*b*) un rappresentante del Ministro per i Rapporti con e Regioni;

*c*) un rappresentante del Ministro dell'Interno;

*d*) un rappresentante della Provincia autonoma di Trento;

*e*) un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano;

*f*) un rappresentante per ciascuna delle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 107.

109. L'organismo di indirizzo di cui al comma 108 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 107.

110. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti il Ministro per i Rapporti con e Regioni ed il Ministro dell'Interno, previo parere delle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 107 e d'intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:

*a*) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 107, oltre ai singoli Comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;

*b*) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;

*c*) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

*d*) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 108, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti ed organi rappresentati;

*e*) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 108, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;

*f*) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 107, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;

g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;

i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;

l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 108; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.

111. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 108 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti ed organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

112. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la Provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima Provincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'Università degli Studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla presente legge.

113. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del

Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Università di Bolzano, i costi di funzionamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale ed al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra Governo, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano.

114. Sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette Province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla presente legge.

115. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 112, 113 e 114, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle Province, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla presente legge.

116. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei commi da 95 a 115 affluiscono al Fondo di cui all'articolo 3, comma 7, con le medesime modalità ivi previste.

117. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è integrato:

a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro;

b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.

118. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.

118-bis. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge sono ridotte per l'anno 2010 di 3.690 milioni di euro, per l'anno 2011 di 1.379 milioni di euro, di 2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono ridotte di 120 milioni di euro per l'anno 2010.

119. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in una unica solu-

zione pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditati nell'anno precedente almeno tre mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ».

120. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) a parola: « tredici » è sostituita dalla parola: « dodici »;

2) le parole: « sei eletti dagli iscritti al Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo. ».

121. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: « 2-*ter*. In via sperimentale, per l'anno 2010 per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.

121-*bis*. In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino una offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

122. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza fra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 121. Tale beneficio è concesso a domanda nei limiti di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione.

123. In via sperimentale per l'anno 2010 la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari della indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, che abbiano almeno 50 anni di età. La durata della riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

124. Il beneficio di cui al comma 123 è concesso a domanda nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi 123 e 124.

125. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-*bis*, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al comma 10-*bis*, del medesimo articolo 19, dopo le parole: « in caso di licenziamento, » sono aggiunte le seguenti: « o di cessazione del rapporto di lavoro ».

126. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è prorogato per l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.

127. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 129 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, e del comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al precedente periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

128. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte e forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,

n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

129. Gli oneri derivanti dai commi da 125 a 128 sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009 e delle risorse individuate per l'anno 2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

130. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per a successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare una offerta formativa o una offerta di lavoro congruo. »;

b) al comma 7, terzo periodo, le parole: « per l'anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2009 e 2010 »;

c) al comma 7, dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla vigente normativa, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono concorrere nei limiti delle risorse disponibili al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga alla vigente normativa concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono accedere alla banca dati di cui al comma 4, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni. ».

131. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, lettera b), le parole: « ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti » sono sostituite dalle seguenti: « a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti »;

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: « 5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Ai

contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. ».

132. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al Titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni e, all'articolo 20, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 276 del 2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i), le parole: « o territoriali » sono sostituite dalle seguenti: « , territoriali o aziendali »;

b) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: « i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici o privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia ».

133. Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi 131 e 132, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010.

134. Alle agenzie del lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è concesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 18:

a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore intermediato che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore intermediato che viene assunto con contratto a termine di durata com-

presa tra uno e due anni con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

c) un incentivo tra i 2.500 e i 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

135. Gli incentivi di cui al comma 134 possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori privati del lavoro accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.

136. La gestione delle misure di cui ai commi da 133 a 135 è affidata a Italia Lavoro Spa d'intesa con la Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi alla occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 luglio 2011, Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando i costi e l'impatto della misura, nonché la nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere, e professionalità.

137. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: « parchi e monumenti » sono aggiunte le seguenti: « anche nel caso in cui il committente sia un ente locale »;

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: « e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole o le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in

qualsunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università »;

c) alla lettera g) del comma i, le parole: « limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi » sono soppresse;

d) alla lettera h-bis) del comma 1, dopo le parole: « settore produttivo », sono aggiunte le seguenti: « compresi gli enti locali »;

e) dopo la lettera h-bis) del comma 1, è aggiunta a seguente: « h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie »;

f) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: « In via sperimentale per l'anno 2010 per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale »;

g) al comma 1-bis, le parole: « per il 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2009 e 2010 » e, dopo le parole: « in tutti i settori produttivi », sono aggiunte le seguenti: « compresi gli enti locali »;

138. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma: « 2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto della vigente disciplina vincolistica in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto del patto di stabilità interno ».

139. Con effetto dal 1° gennaio 2010 ai trattamenti di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, si applicano le disposizioni di cui all'articolo i, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

140. In via sperimentale, per l'anno 2010 nei limiti di 12 milioni di euro, ai

datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni e dell'indennità di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della predetta legge n. 223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione.

141. All'articolo 9-bis, comma 5, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102, all'ultimo periodo dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « , di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ».

142. Per la realizzazione delle sinergie logistiche, funzionali e organizzative delle strutture periferiche tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati, le predette amministrazioni sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni per l'utilizzo condiviso del proprio patrimonio strumentale e la realizzazione dei centri unici di servizio, riconoscendo alle amministrazioni conduttrici di cui al presente

comma canoni agevolati con importi ridotti del 30 per cento rispetto al valore minimo rilevato dall'Agenzia del territorio attraverso l'Osservatorio del mercato immobiliare, i contratti di locazione stipulati per effetto delle convenzioni sono soggetti al parere di congruità da parte dell'Agenzia del demanio e degli altri organi competenti.

143. Al fine di concorrere alla realizzazione delle sinergie organizzative e funzionali di cui al comma 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La procedura di convalida della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale è effettuata dalla sede dell'istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente »;

b) all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:

1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'astensione anticipata dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dalla sede dell'istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, sulla base di un accertamento medico dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale »;

2) al comma 5, dopo le parole: « del presente articolo » sono aggiunte le seguenti: « e quelli di cui al comma 3 ».

144. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definirsi secondo le modalità stabilite nello stesso articolo, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensio-

nabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

145. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo le parole: « e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 » sono aggiunte le seguenti: « e di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

146. All'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo » sono aggiunte e seguenti: « nonché nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

147. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma i, è aggiunto il seguente: « 1-bis, i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio ».

148. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dopo le parole: « non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria », sono inserite le seguenti: « da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico e l'utilizzo, da parte del datore di lavoro imprenditore, di la-

voro occasionale di tipo accessorio senza preventiva comunicazione all'INAIL, »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Il pagamento della sanzione di cui al comma 3 in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è subordinato al versamento di una somma pari a 100 euro per ciascun lavoratore. Le entrate derivanti dall'applicazione della predetta somma aggiuntiva di 100 euro per ciascun lavoratore confluiscono al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono destinate, secondo modalità definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento delle attività di contrasto al lavoro irregolare, al miglioramento delle dotazioni strumentali e alla realizzazione delle connessioni telematiche necessarie per il rafforzamento delle attività di accertamento delle violazioni.

149. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: « Nell'anno 2009 », sono inserite le seguenti: « e nell'anno 2010 »; dopo le parole: « 60 milioni di euro », è inserita a seguente: « annui »;

b) all'articolo 5, comma 1, e parole: « 31 dicembre 2009 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

150. Ai fini dell'applicazione del comma 149, i limiti di reddito indicati nelle disposizioni richiamate nel predetto comma sono da riferire all'anno 2009.

151. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010.

152. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Per l'anno 2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile ».

153. Agli oneri derivanti dai commi da 119 a 150, pari a 1.125 milioni di euro per il 2010, 259 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dei commi 89 e 90, quanto a 975 milioni per l'anno 2010 e 259 milioni per l'anno 2011 e 5 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.

154. Le disposizioni dei commi da 154 a 175 del presente articolo hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

155. Gli strumenti e le istituzioni previste ai sensi del presente articolo mirano:

a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;

b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;

c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

156. Nell'attuare le disposizioni di cui ai commi da 154 a 175 del presente articolo, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e in particolare nell'ambito delle vigenti normative in materia di aiuti di Stato.

157. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 158 a 164 e da 171 a 176 è subordinata ove necessario all'autorizzazione della Commissione Europea, con le procedure previste dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

158. È istituito il Comitato promotore della « Banca del Mezzogiorno s.p.a. », di seguito denominato: Banca, di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Il Comitato è composto da un massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno di Poste Italiane s.p.a. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.

159. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite al successivo comma 162. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e

le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.

160. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di stato, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto residui del corrente esercizio finanziario.

161. La Banca agisce attraverso la rete di banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con Poste italiane s.p.a.. L'adesione implica, per le attività, i prodotti ed i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento a quello proprio del marchio della Banca. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare a Banca con la rete delle banche e istituzioni aderenti.

162. La Banca opera con la rete di cui al comma 161 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese anche con il supporto di intermediari finanziari con adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni aderenti, la Banca potrà:

a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio-lungo termine ed il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente in-

dirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 171 a 176;

b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni nei primi due anni dalla prima emissione può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato con durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e conseguentemente individuare idonei mezzi di copertura finanziaria;

c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno con adeguato merito di credito per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 652 a seguito di istruttoria sul sottostante da parte del Comitato di Gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi incluso le condizioni economiche nonché l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato;

*d)* offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi soprannazionali;

*e)* stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

163. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, ti. 385, dovranno essere richieste entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

164. Al termine della fase di avvio, e comunque decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, salvo un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello Statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve prevedere un trattamento analogo alle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso ed in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.

165. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, nelle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che partecipano al capitale della Banca di cui al comma 158, è ammessa, per un periodo massimo di 5 anni dall'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

166. Se necessario, in base alla vigente normativa, con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare enti e società partecipate dal medesimo Dicastero, a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca di cui al comma 158 autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque noti oltre i cinque anni.

167. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 165 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

168. Ogni socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio sindacale.

169. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liqui-

dazione delle partecipazioni così acquisite sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.

170. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 165 a 169 del presente articolo.

171. Al fine di favorire a canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguono finalità etiche nel Mezzogiorno si stabilisce quanto segue:

*a)* le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, si applicano a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Sugli interessi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 relativi ai suddetti titoli si applica una aliquota di favore nella misura del cinque per cento;

*b)* l'imposta di cui alla lettera *a)* si applica sugli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

172. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, vengono stabilite le modalità attuative di cui ai commi da 171 a 175, ivi inclusa le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 171, e le caratteristiche dei progetti etici.

173. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è concesso il beneficio fiscale previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui

ai commi da 171 a 175 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 172. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente alla adozione del decreto di cui al primo periodo.

174. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 171 a 175 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipularsi con le istituzioni finanziarie emittenti.

175. Al comma 1097 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « titoli governativi dell'area dell'euro » sono inserite le seguenti: « e per una quota pari a massimo il cinque per cento dei fondi in altri titoli se assistiti dalla garanzia dello Stato italiano ».

176. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milioni di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 177 a 180 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

177. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 176, il numero dei consiglieri comunali è ridotto del venti per cento, L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.

178. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri del comune, con

arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari ad un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.

179. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 176 i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:

a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del Testo unico;

b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del Testo unico;

c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

d) soppressione della figura del direttore generale;

e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

180. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 6 maggio 2009, n. 42. I trenta per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il

75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 500 metri sopra il livello del mare.

181. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 176 e 180 confluiscono al Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto legge 23 novembre 2009, n. 168.

182. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i Comuni con i quali saranno sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 183.

184. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o conferire ai fondi di cui al comma 182 che potranno costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2544 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.

184. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa cor-

redato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 183, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che siano assoggettati alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro 30 giorni.

185. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di cui al comma 184, sono disciplinate le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), per il suo funzionamento e per le cessioni delle quote del fondo, fermo restando che gli immobili conferiti che siano ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 184 è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.

186. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi dal 182 al 184 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

187. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite. Fermo restando l'importo dovuto in favore del Comune di Roma di cui al comma 188, le quote di risorse, fino ad una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 182, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione previo versamento all'entrata al Ministero della difesa, da iscrivere in un apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter.2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di Programma di Stabilità e Crescita, nonché all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine andrà comunque destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, E comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso alla difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.

188. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili di cui al comma 183, è attribuito al Comune

di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 182 un importo pari a 600 milioni di euro.

189. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 188 per provvedere, quanto a 500 milioni al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 183, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali, è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come integrato dal decreto legge 23 novembre 2009, n. 158 nonché dalla presente legge.

190. Allo scopo di semplificare, razionalizzare, omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, per favorire il monitoraggio della spesa del personale, e per assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze

– Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro, sarà disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 9 milioni di euro nel 2010 e 12 milioni di euro nel 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative.

191. All'articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: « 6 giugno 2009 », sono inserite le seguenti: « e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 2009 »;

2) il numero: « 24 », è sostituito dal seguente: « 60 »;

3) la parola: « gennaio », è sostituita dalla parola: « giugno »;

b) al comma 3:

1) il numero: « 24 », è sostituito dal seguente: « 60 »;

2) la parola: « gennaio », è sostituita dalla parola: « giugno ».

192. Agli oneri derivanti dai commi 190 e 191, pari a 179 milioni di euro per l'anno 2010 e 120 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge, e per l'anno 2011, quanto a 120 milioni di euro,

mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 190. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti dal comma 191 e la quota delle maggiori entrate derivanti dal predetto comma 190, non utilizzata per la copertura dei citati oneri derivanti dai commi 190 e 191, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto legge 23 novembre 2009, n. 168, con le medesime modalità ivi previste.

193. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali, e tenuto conto della necessità di investimenti infrastrutturali relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, ferma la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 38, nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al paragrafo 5.2 e di cui all'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, una anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, nel limite massimo di euro tre per passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, alle seguenti condizioni:

*a)* presentazione ad E.N.A.C., da parte delle società concessionarie, di istanza corredata da un Piano di sviluppo ed ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti ed indifferibili, nonché relativo cronoprogramma;

*b)* validazione da parte di E.N.A.C. dei Piani di sviluppo di cui alla lettera *a)* in ordine alla loro cantierabilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità econo-

mica, nonché conseguente proposta da parte di E.N.A.C. della misura di cui alla lettera *c)*;

*c)* determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva della anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, correlata ai Piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:

1) fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi validati da E.N.A.C. relativi al periodo regolatorio;

2) volume delle unità di carico (WLU) registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo Annuario statistico pubblicato da E.N.A.C.;

*d)* accantonamento delle entrate conseguenti alla anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in apposito fondo vincolato di bilancio;

*e)* svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione da parte delle società concessionarie degli investimenti urgenti e sulla base di SAL (Stati di avanzamento lavori) convalidati da E.N.A.C.;

*f)* utilizzabilità delle somme che restano accantonate, da parte delle società concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi dalla validazione di cui alla lettera *b)*, depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del Contratto di Programma e, entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di programma;

194. La misura della anticipazione determinata ai sensi della lettera *e)* del comma 193 può contenere anche i costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati da E.N.A.C., realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalità previste dalla delibera CIPE di cui al comma 193. Qualora nei termini di cui alla lettera *f)*, del comma

193 non venga effettuato il deposito della documentazione ovvero non vengano stipulati i contratti di programma, l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade, altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo cronoprogramma e non può essere rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte di E.N.A.C., del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma previsto dalla disciplina vigente. In caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla società concessionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite a E.N.A.C. e da questa versate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, su apposito conto di Tesoreria, dove le stesse restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale di competenza della società concessionaria, su disposizione di E.N.A.C.. In caso di mancata presentazione del Piano di sviluppo di cui alla lettera *a)* del comma 193 non si farà luogo in alcun caso alla anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso la società concessionaria è rivalutato annualmente alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark. In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del Fondo non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del paragrafo 3.1 della delibera CIPE di cui al comma 193. Al termine della concessione, le somme affluite al fondo, eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante, con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, a E.N.A.C.

195. All'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 2, primo periodo, e parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle

seguenti: «alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le raccomandazioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini della invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

*b)* dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

*2-bis.* Per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, l'Anas S.p.A., entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni attualmente vigenti, è affidata la concessione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

196. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente – opera di preminente interesse nazionale – si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, ANAS S.p.A., le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato».

197. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come modificato ai sensi del comma 56, è autorizzata la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo ad ANAS S.p.A. per a sottoscrizione e l'esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di capitale della società di cui al medesimo articolo, al relativo onere si provvede me-

dianche riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge lo febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

198. È approvato il secondo atto aggiuntiva alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la Stretto di Messina S.p.A. ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modificazioni ed integrazioni.

199. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, ti. 244, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, ti. 133, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2006, n. 296, » sono inserite le seguenti: « ad eccezione dei corpi di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ».

200. Al comma 9 dell'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2006, n. 296, » sono inserite e seguenti: « ad eccezione dei corpi di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ».

201. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente: « 9-*bis*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso nell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'anno precedente. » Per le finalità di cui ai commi da 199 a 201 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Le assunzioni

nelle carriere iniziali dei corpi di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni di cui al presente comma sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i corpi di polizia, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, per i vigili del fuoco.

202. Agli oneri derivanti dai commi da 199 a 201, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2010 e 344 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 23 novembre 2009, n. 168 nonché ai sensi della presente legge.

203. All'articolo 96, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, dopo le parole: « di cui al comma 2, secondo periodo, » sono inserite le seguenti: « il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo ».

204. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate e seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, le parole: « le esenzioni previste » sono sostituite dalle seguenti: « quanto previsto »;

b) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 4 e 5 sono soppressi;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *a-bis*. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione ».

c) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120 »;

2) al comma *2-bis*, prima delle parole: « Per i processi », sono inserite le seguenti: « Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma *6-bis*, »;

3) il comma 4 è soppresso.

205. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula una o più convenzioni in base alle quali si provvede alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia regolate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007, o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto

prima della stessa data, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;

b) iscrizione a ruolo del credito.

206. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.

207. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 205 sono versate in conto entrate dello Stato per essere riassegnate, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, alle pertinenti unità previsionali dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.

208. All'articolo 36, comma 4, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: « capoversi precedenti » sono aggiunte le seguenti: « , salva la pubblicazione sui giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia ».

209. Al comma 4 dell'articolo 171-*ter* della legge 21 aprile 1941, n. 633, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale ».

210. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 35 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale ».

211. Per far fronte alla grave ed urgente emergenza dovuta al sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinati all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire a realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

212. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria procede, senza nuovi o maggiori oneri, per la realizzazione dei singoli interventi con i poteri previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che esercita in via diretta, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, avvalendosi, in qualità di stazioni appaltanti, anche dei competenti uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

213. Nell'esercizio dei poteri commissariali indicati al comma 212, il Capo del dipartimento dell'amministrazione peni-

tenziaria individua altresì le infrastrutture carcerarie ovvero le aree aventi la medesima destinazione, la cui proprietà possa costituire, per le particolari caratteristiche architettoniche o di allocazione, corrispettivo in sostituzione totale o parziale delle equivalenti somme di denaro, nei contratti per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie.

214. L'approvazione dei progetti inerenti gli interventi inseriti nel programma, disposta dal Comitato interministeriale per la programmazione economica integrato nella sua composizione dal Presidente della regione interessata e dal Sindaco del comune sul cui territorio insistono le opere da realizzare, sostituisce ogni altro atto autorizzatorio o consultivo previsto dalla normativa vigente e perfeziona, ad ogni fine urbanistico o edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'intervento, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici. Gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il Comitato delibera altresì anche in ordine al mutamento della destinazione d'uso e urbanistica degli immobili di cui al presente comma.

215. All'articolo 44-*bis* del citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i commi 5 e 6 sono soppressi.

216. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con le regioni una o più convenzioni, finanziate con e risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per la realizzazione di progetti finalizzati al rilancio dell'economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia.

217. I risparmi di spesa derivanti dai commi 203, 204 e da 208 a 210 del

presente articolo, affluiscono al fondo di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge previo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo ammontare e dell'individuazione della corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli, per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.

218. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: *a)* del loro fabbisogno di spazio allocativo; *b)* delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli I, comma 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: *a)* accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; *b)* congruisce il canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo I, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; *c)* stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni, nonché, salvo quanto previsto alla lettera *d)*, adempie i predetti contratti; *d)* consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni respon-

sabilità ed onere, È nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dalla Agenzia del demanio, Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato, Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al Fondo, le predette amministrazione comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del Fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Fermo quanto previsto nell'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato od proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto

generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione l'Agenzia del Demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.

219. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

« 436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del Demanio può alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000,00; b) mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,00, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del Demanio, con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le modalità delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicità si provvede con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale, nonché sul sito Internet dell'Agenzia del demanio. Le spese relative

alla pubblicità delle procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato. L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati nell'osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento ed avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.

437. Per le alienazioni di cui al comma 436 è riconosciuto in favore delle regioni e degli entilocali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il diritto di opzione all'acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita. ».

220. Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 218 e 219 affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto legge 23 novembre 2009, n. 168.

221. Consip Sp.A conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cui e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 153 possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi ovvero adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati

a quelli degli accordi quadro di cui al presente articolo, Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, comma 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

222. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 possono essere stipulate anche ai fini ed in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del precedente comma del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 per le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.

223. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi del presente articolo da Consip S.p.A., al fine di determinare un'elevata possibilità di incidere positivamente ed in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.

224. Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila, in coerenza con l'attuazione della legge n. 42 del 2009 ed in via sperimentale, per l'anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, può essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sui redditi. L'imposta sostitui-

tiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo alle imposte sui redditi dovute per l'anno 2011 è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente articolo.

225. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: « 10 gennaio 2008 » con le seguenti: « 10 gennaio 2010 »;

b) al secondo periodo sostituire le parole: « 31 ottobre 2008 » con le seguenti « 31 ottobre 2010 »;

c) al terzo periodo sostituire le parole: « 31 ottobre 2008 » con le seguenti « 31 ottobre 2010 ».

226. Le maggiori entrate derivanti dal comma 63 affluiscono al fondo di cui all'articolo 3 comma 7 con le modalità ivi previste.

227. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 10 gennaio 2010, sono versate in venti annualità, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno farà pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.

228. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a due miliardi di euro e quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a un miliardo di euro, per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare – relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati – non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o comunitarie, che, alla autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o comunitarie, che, alla autorizzazione del primo lotto, costituisce almeno il 10 per cento del Costo complessivo dell'opera;

b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto, deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di

rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento della intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.

229. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 56, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma.

230. Il Documento di programmazione economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture dà distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 68 e 69 del presente articolo, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 69.

231. All'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo «operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito» aggiungere le seguenti parole: «nonché la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali di Cassa Depositi e Prestiti. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere per l'anno 2010 fino a 500 mila euro di quote di società gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investi-

mento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione.

232. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legge n. 185 del 2008 è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite e associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può individuare le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito di imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e, per l'anno 2011, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

233. Per il finanziamento annuale previsto dall'articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

234. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 233 si provvede con le disponibilità conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e compatibilmente con gli effetti sti-

mati in ciascun anno in termini di indebitamento netto, Le citate disposizioni di cui ai commi 232, per l'anno 2011, e 233 si applicano a condizione dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, debitamente registrati dalla Corte dei Conti, recanti l'accertamento delle risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 73 e 74 anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 458, e successive modificazioni.

235. Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle competenti commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169.

236. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,

nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 ed il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate che ciascun Programma Attuativo Regionale destina ad intervento di risanamento ambientale.

237. All'articolo 78, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo » sono sostituite dalle seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo ».

238. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all'autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, una quota pari a: 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982; 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5) della legge n. 249 del 1997; 7 milioni di euro, per l'anno 2010, e 7,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 266 del 2005. Per gli anni 2011 e 2012 è attribuita all'autorità di cui alla legge 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a: 1,6 milione di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982; 3,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 2,

comma 38, della legge n. 481 del 1995; 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5) della legge n. 249 del 1997; 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 266 del 2005. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all'autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, una quota pari a: 0,1 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982; 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5) della legge n. 249 del 1997; 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 266 del 2005; 1 milione di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge n. 335 del 1995 e di cui all'articolo 59, comma 39, della legge n. 449 del 1997. Le somme di cui ai precedenti periodi sono trasferite dall'autorità contribuente all'autorità beneficiaria entro il 31 gennaio di ciascun anno. A fini di perequazione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le autorità interessate, sono stabilite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato, a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo, a carico delle autorità indipendenti percipienti che a tale data presentino un avanzo di amministrazione.

239. Le somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono State riassegnate alle pertinenti unità previsionali del bilancio dello Stato, per un importo di 50 milioni di euro sono riassegnate ad un apposito capitolo per essere destinate a interventi a

tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatisi nell'ultimo triennio entro l'anno 2009.

240. La disposizione di cui al comma 239 entra in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*.

241. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in Conto capitale.

242. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2010 e del triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

243. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

244. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

245. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

246. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 245, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

247. Le risorse come integrate dal decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazione dalla legge 23 novembre 2009, n. 166 affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Le disponibilità del predetto Fondo sono destinate, alle finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati da relazione tecnica finanziaria ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati, il Governo, ove noti intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. La quota delle disponibilità del Fondo di cui al

presente comma non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni per l'anno 2010, di 1.991 milioni per l'anno 2011 e di 182 milioni per l'anno 2012 è destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse.

248. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. La dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dagli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009.

249. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

250. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

*Sopprimere l'articolo 3.*

*Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti modificazioni: alla voce Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:*

2010: + 750.000;

*Alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:*

2010: + 10.000;

2011: + 10.000;

2012: + 10.000;

*alla voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:*

2012: - 529.000.

*nella tabella C, apportare le seguenti variazioni: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;*

*Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale;*

**LEGGE N.328 DEL 2000: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.**

**ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (4.1.3 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE - CAP.3671)**

2010: + 150.000;

*voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 70, comma 2, apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 9.200;

2011: - 9.200;

2012: - 9.200.

*voce Ministero dell'economia e delle finanze - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario: Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4.2 - Interventi - cap. 1560), apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 7.400;

2011: - 5.700;

2012: - 5.700.

*voce Ministero della sviluppo economico - Regolazione dei mercati, Vigilanza sui mercati, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori - Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato: - Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e*

del mercato (3.1.2 - Interventi - cap. 2275),  
*apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 7.400;  
 2011: + 5.700;  
 2012: + 5.700.

*voce* Ministero dell'economia e delle  
 finanze – Comunicazioni – Legge n. 249  
 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le  
 garanzie nelle comunicazioni e norme sui  
 sistemi delle telecomunicazioni e radiote-  
 levisivo (11.2.2 - Interventi - cap. 1575),  
*apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 2.000;  
 2011: - 1.800;  
 2012: - 1.800.

*voce* Ministero dello sviluppo econo-  
 mico – Regolazione dei mercati, Vigilanza  
 sui mercati, promozione della concorrenza  
 e tutela dei consumatori – Legge n. 287  
 del 1990: Norme per la tutela della con-  
 correnza e del mercato: - Art. 10, comma  
 7: Somme da erogare per il finanziamento  
 dell'Autorità garante della concorrenza e  
 del mercato (3.1.2 - Interventi - cap. 2275),  
*apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 2.000;  
 2011: + 1.800;  
 2012: + 1.800.

*voce* Ministero dell'economia e delle  
 finanze - Programmazione economico-fi-  
 nanziaria e politiche di bilancio - Legge  
 n. 109 del 1994: Legge quadro in materia  
 di lavori pubblici: - Art. 4: Autorità per la  
 vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  
 servizi e forniture (1.2.2 - Interventi - cap.  
 1702), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 2.000;  
 2011: - 1.800;  
 2012: - 1.800.

*voce* Ministero dello sviluppo econo-  
 mico - Regolazione dei mercati, Vigilanza

sui mercati, promozione della concorrenza  
 e tutela dei consumatori - Legge n. 287 del  
 1990: Norme per la tutela della concor-  
 renza e del mercato: - Art. 10, comma 7:  
 Somme da erogare per il finanziamento  
 dell'Autorità garante della concorrenza e  
 del mercato (3.1.2 - Interventi - cap. 2275),  
*apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 2.000;  
 2011: + 1.800;  
 2012: + 1.800.

*nella tabella D, aggiungere la seguente  
 voce* infrastrutture pubbliche e logistica  
*missione* Opere pubbliche e infrastrutture  
*voce* Ministero dell'economia e delle fi-  
 nanze

LEGGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI  
 FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZ-  
 ZAZIONE E LO SVILUPPO.

ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILI-  
 ZIA SANITARIA PUBBLICA (10.1.6 - IN-  
 VESTIMENTI - CAP. 7464) (Set.17)

2011: + 200.000;  
 2012: + 1.800.000

*Alla tabella D apportare le seguenti  
 variazioni: Voce:* Ministero dell'economia e  
 delle finanze: Legge 183 del 1987:

2010: - 51.900;  
 2011: - 16.700;  
 2012: - 16.700.

*aggiungere la seguente voce:* Ministero  
 delle politiche agricole alimentari e fore-  
 stali. Decreto legislativo n. 102 del 2004:  
 articolo 15, comma 2, primo periodo,  
 incentivi assicurativi : Fondo di solidarietà  
 nazionale-incentivi assicurativi (1.5.6- In-  
 vestimenti CAP. 7439):

2010: + 51.900;  
 2011: + 16.700;  
 2012: + 16.700.

ELENCO 1  
(articolo 2, comma 247)

INTERVENTO	2010	2011	2012
Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui: all'articolo 25, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.	130		
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui: all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; articolo 63-bis, commi da 1 a 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	400		
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1	103		
Interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà in agricoltura di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 per l'estinzione dei debiti contratti in esercizi precedenti	100	100	100
Incremento della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento delle università; Legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 1	400		
Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui: all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.	130		
Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui alle seguenti disposizioni: decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo; decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, articolo 2, comma 2; legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 45, comma 1, lettera c); decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 83-bis, comma 26; legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 103 e 106;	400		
Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia e ratifiche internazionali e sicurezza delle sedi	571	123	60

INTERVENTO	2010	2011	2012
diplomatiche all'estero, misure di sostegno del comparto marittimo – portuale e della logistica di cui alle seguenti disposizioni: - articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379; articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24; articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284; articolo 1, della legge 3 agosto 1998, 282; articolo 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407; articolo 3, della legge 25 novembre 1999, n. 452; articolo 1, della legge 6 marzo 2001, n. 72; articolo 1, della legge 13 novembre 2002, n. 260; legge 31 gennaio 1994, n. 93; articolo 1, comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; articolo 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 92; articolo 10, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; - Decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 3 e al comma 1010 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2; - articolo 24 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 19 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; - Proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000 n. 388; - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 787; Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; - articolo 1 comma 1304 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.			
Totale	2.234	223	160

**2. 1877.** Il relatore.